Ente di decentramento regionale di TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 13\2023 **Trieste, 04/07/2023**

OGGETTO: S.R. TS n° 9 "del Vipacco" - Istituzione permanente dei limiti di velocita di 50 Km/h, di 30 Km/h e divieto di sorpasso sulla S.R. TS n° 9 "del Vipacco" fuori dal centro abitato di Opicina in Comune di Trieste, in direzione Monrupino, nei tratti extraurbani compresi dal km 0+885 al km 1+540.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Codice della Strada" e s.m.i. e, in particolare:

- ☐ l'articolo 5 comma 3 in base al quale i provvedimenti per la regolazione della circolazione stradale sono emessi dagli Enti Proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- ☐ l'articolo 6 rubricato "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati";
- ☐ l'articolo 37 rubricato "Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale";

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n.495 recante "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada" e s.m.i. e, in particolare l'articolo 142 comma 2, riguardante le limitazioni permanenti di velocità per tutte le categorie di veicoli;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2021, n.14 recante "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale", ai sensi della quale le funzioni in materia di viabilità già di competenza delle ex Province e in seguito della Società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sono esercitate dagli Enti di Decentramento Regionale (EDR) a decorrere dall'1 gennaio 2022;

PREMESSO che il tratto della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" in gestione all'EDR TS non ricade in centro abitato e, pertanto, è di sola competenza dell'EDR stessa per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

CONSTATATO che i tecnici della P.O. Viabilità dell'EDR –TS hanno rilevato che:

- ☐ la strada ha dimensioni limitate nella larghezza della carreggiata ed è sprovvista sia di marciapiedi che di banchina laterale ed infine l'illuminazione nelle ore notturne è carente;
- ☐ l'utenza tende, nonostante le caratteristiche stradali evidenziate, ad assumere velocità non consone rispetto a quanto verificato;

CONSTATATO inoltre che nelle giornate piovose la tratta evidenziata è reduce di continui allagamenti, risultando, nei casi peggiori inaccessibile, il sottopasso ferroviario dal km 1+180 al km 1+200;

CONSIDERATA la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale;

RITENUTO opportuno che l'Ente gestore, nelle more degli appositi interventi manutentivi di ripristino/adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale, debba adottare opportuni provvedimenti di tutela e limitazione della circolazione veicolare, mediante l'apposizione di idonea segnaletica verticale, da installare in entrambi i sensi di marcia ed avente la seguente dicitura:

- ☐ limite di velocità non superiore a 50 Km/h (Figura II 50 Art.116 di cui al D.P.R. n°495/1992);
- ☐ limite di velocità non superiore a 30 Km/h (Figura II 50 Art.116 di cui al D.P.R. n°495/1992);
- ☐ divieto di sorpasso (Figura II 48 Art.116 di cui al D.P.R. n°495/1992).

DATO ATTO che gli interventi d'installazione della segnaletica verticale verranno affidati all'operatore economico ECOEDILMONT SRL (ora MG GROUP SRL) con sede a San Dorligo della Valle (TS) in Via Travnik 15, C.F. e P. I.V.A. 01047330327, in quanto già affidatario del Servizio di Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e Pronto Intervento - Ambito Territoriale di Trieste", Contratto Rep. N. 94/2021 - CIG 84924027D3 "Lotto 9 – CIG: 84924027D3.

RITENUTO opportuno, per tutte le motivazioni suddette,

- di istituire il limite massimo di velocità di 50 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in transito nei due sensi di marcia lungo la S.R. TS n° 9 "del Vipacco" nei seguenti tratti compresi fra il km 0+885 ed il km 1+066 e fra il km 1+328 ed il km 1+540:
  - dal km 0+885 al km 1+066 e dal km 1+328 al km 1+540 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi proviene da Opicina in direzione Monrupino (lato destro);
  - dal km 1+540 al km 1+328 e dal km 1+066 al km 0+885 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi proviene da Monrupino in direzione Opicina (lato sinistro).

- e di istituire il limite massimo di velocità di 30 Km/h ed il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in transito nei due sensi di marcia lungo la S.R. TS n° 9 "del Vipacco" nei seguenti tratti compresi tra il km 1+066 ed il km 1+328:
  - dal km 1+066 al km 1+328 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi proviene da Opicina in direzione Monrupino (lato destro);
  - dal km 1+328 al km 1+066 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi proviene da Monrupino in direzione Opicina (lato sinistro).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ORDINA

l'istituzione dei seguenti limiti massimi di velocità nei tratti indicati in premessa e di seguito riassunti.

- **Il limite massimo di velocità di 50 Km/h:**
  - **dal km 0+885 al km 1+066 e dal km 1+328 al km 1+540 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco", per chi provenga da Opicina in direzione Monrupino (lato destro);**
  - **dal km 1+540 al km 1+328 e dal km 1+066 al km 0+885 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi provenga da Monrupino in direzione Opicina; (lato sinistro).**

- **Il limite massimo di velocità di 30 Km/h:**
  - **dal km 1+066 al km 1+328 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi provenga da Opicina in direzione Monrupino (lato destro);**
  - **dal km 1+328 al km 1+066 della S.R. TS n° 9 "del Vipacco" per chi provenga da Monrupino in direzione Opicina (lato sinistro).**

con decorrenza dalla data di ricevimento della presente, nella fascia oraria giornaliera dalle ore 00.00 alle 24.00 nei giorni feriali e festivi lungo la S.R. TS n° 9 "del Vipacco", fuori dal centro abitato di Opicina in Comune di Trieste, in direzione Monrupino, che vengano rispettati i seguenti divieti nelle suddette tratte e in entrambi i sensi di marcia:

- **divieto di sorpasso per tutti i veicoli;**
- **divieto di superamento della velocità attuato nella nuova Ordinanza a decorrere dalla data del ricevimento della presente.**

Ad ogni modo, l'Ordinanza acquista efficacia giuridica alla posa della prescritta segnaletica di obbligo e prescrizione a cura dell'EDR di Trieste e, nel contempo, cessano di avere vigore tutte le eventuali precedenti disposizioni con essa incompatibili.

Contestualmente,

DISPONE

- che l'impresa MG GROUP S.r.l. con sede a San Dorligo della Valle (TS) in Via Travnik n° 15, C.F. e P. I.V.A. 01047330327, esecutrice dei lavori, provveda alla posa di tutta la necessaria segnaletica di obbligo, prescrizione ed indicazione, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92, del relativo disciplinare tecnico di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002) e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 37 del 13.02.2019);

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'articolo 74 dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Commissario Straordinario
dott. Paolo Viola
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Viola

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA
CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U
DATA FIRMA: 04/07/2023 16:16:29
IMPRONTA: 79B498657542B52AB85B495BF59CCD687294F598AED17DEAC0DCD9DE3F2AFF59
7294F598AED17DEAC0DCD9DE3F2AFF59DC2CD3AB98898DDE0A2CBC42C0FE91B3
DC2CD3AB98898DDE0A2CBC42C0FE91B3EAE3EDAF28D4837116228EFD9C1522FF
EAE3EDAF28D4837116228EFD9C1522FF329F07D38561571C9E10BC3422D62454